

**Statuto**  
**dell’Associazione di Promozione Sociale “EUconsult Italia”**  
**Ente del Terzo Settore**

**Titolo I Costituzione e Finalità**

**ART. 1**

**(Denominazione e sede)**

È costituita nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 e seguenti, del T.U.I.R art.143-150 e della normativa in materia **l’Ente del Terzo Settore** denominato: **“Associazione Di Promozione Sociale EUconsult Italia”**, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. Il logo e il nome dell’associazione sono marchi registrati. Il nome dell’associazione è così scritto: EUconsult con le lettere “EU” in maiuscolo e Italia con la lettera “I” in maiuscolo.

L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L’associazione ha sede legale nel Comune di Roma (Rm). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’associazione di promozione sociale opera nel territorio Nazionale in collegamento con le associazioni Europee.

**ART. 2**

**(Statuto e Durata)**

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 34 del presente statuto

**ART. 3**

**(Finalità e Attività)**

L’Associazione è un Ente del Terzo Settore (capo II) che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il

pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto.

## **Titolo II Attività esercitate**

### **ART.4**

#### **(Attività di interesse generale)**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, l'obiettivo di EUconsult Italia è di gestire un' associazione senza fini di lucro dedicata a professionisti del Terzo Settore, incoraggiando e stimolando comportamenti etici e professionali, nonché la collaborazione e lo sviluppo delle competenze tecniche e commerciali dei suoi membri, in sintonia con l'associazione europea dei consulenti del Terzo Settore "EUConsult" e del Codice Etico, con l' obiettivo di sviluppare la crescita professionale dei soci attraverso la formazione, l'allargamento delle competenze, il network ed il mentoring, pertanto ed in particolare costituiscono il suo oggetto sociale le seguenti attività:

- ❖ **Comma 1. Lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**
- ❖ **Comma 1. Lettera l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del Bullismo ed al contrasto della povertà educativa;**
- ❖ **Comma 1. Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modifiche, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative.**

Al fine di realizzare l'oggetto sociale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere ed organizzare eventi formativi e culturali in genere;
- organizzare forum, convegni, tavole rotonde, dibattiti, seminari conoscitivi ed informativi;
- organizzare corsi tesi all'approfondimento delle discipline Giuridiche e Fiscali dedicate ai professionisti del Terzo settore;
- organizzare corsi di formazione extra- scolastica;
- diffondere tra professionisti del terzo settore il Codice Etico che rappresenta un essenziale riferimento comportamentale per l'Associazione ed i suoi Associati, recepito da EUConsult (Code Of Ethics);
- erogare un servizio di "mentoring" per i soci;
- promuovere ricerche nazionali ed internazionali sul Terzo Settore;
- erogare borse di studio;

- editare libri, dispense e pubblicazioni che abbiano ad oggetto la cultura del terzo settore in generale;
- promuovere attività di formazione atte alla conoscenza, alla sensibilizzazione e alla valorizzazione del terzo settore e del mondo della solidarietà, avvalendosi della collaborazione di esperti nei diversi settori d'interesse, in partecipazione con istituti di Ricerca Universitari o enti privati, con la possibilità di accogliere studenti Tirocinanti;
- la promozione e/o la pubblicazione di libri, riviste, e periodici;
- instaurare rapporti di collaborazione con Enti Culturali a carattere nazionale ed internazionale;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici o Privati, concludere accordi e sottoscrivere contratti nei confronti di Scuole Pubbliche, Università Private, Pubbliche e Telematiche, ed enti Certificatori nazionali ed esteri;
- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- promuovere la costituzione o partecipare ad Enti che abbiano finalità analoghe alla associazione;
- cooperare con altre associazioni, organizzazioni e istituzioni presenti sul territorio.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o la conduzione di strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

## **ART.5**

### **(Attività Diverse)**

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente; attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, il loro scopo mira a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di terzo settore pertanto dovranno essere connesse alle istituzionali e dovranno rispettare due limiti:

1. non devono superare il 30% delle entrate complessive dell'Ets;
2. non devono superare il 66% dei costi complessivi dell'Ets.

Eventuali proventi saranno reinvestiti nelle attività istituzionali dell'ente. Salvo diversamente definito nel Decreto Attuativo.

## **ART.6**

### **(Raccolta Fondi)**

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

## **Titolo III I Soci**

### **ART.7**

#### **(Ammissione)**

Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale, purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La quota associativa ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento annuale. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

## **ART. 8**

### **(Diritti degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee,
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 23;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- approvare i Bilanci.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce alla convocazione, con un massimo di tre deleghe fino a 500 soci e 5 deleghe oltre i 500 soci.

#### **ART.9 (Doveri degli Associati)**

I Soci sono tenuti a:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo amministrativo, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della rete Associativa cui l'Associazione aderisce.

#### **ART. 10 (Volontario e attività di volontariato)**

L'associazione può avvalersi di volontari ai sensi dell'art.17 e seguenti del D.Lgs.117/2017 e successive modifiche, con l'obbligo di iscrivere in un apposito registro regolarmente Vidimato i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Il *volontario non occasionale* dovrà essere assicurato contro gli infortuni le malattie e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Il volontario non può essere retribuito, ma può percepire solo rimborsi spese documentati per l'attività prestata, nonché autocertificare le spese sostenute per l'associazione con un massimo di 10,00 euro al giorno e 150 euro mensili.

#### **ART. 11**

##### **(Perdita della qualifica di associato)**

I soci cessano di essere tesserati per l'associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità protratta da almeno tre mesi;
- c) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- d) per decesso;
- e) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- f) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione e/o della rete associativa cui l'associazione aderisce in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. Competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, alla sospensione o all'espulsione dei soci è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Contro le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

#### **Titolo IV Organi dell'Associazione**

##### **ART. 12**

##### **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- **L'Assemblea degli associati**
- **L'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);**
- **Il Presidente;**

- **L'Organo di controllo** (Nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore)
- **L'Organo di Revisione;** (Nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore);
- **Il comitato scientifico.**

### **ART. 13** **(L'assemblea)**

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire con libertà di mezzi, ossia a mezzo lettera, fax, e-mail, raccomandata a mano, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e sulle pagine *social* dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone art.14 dello statuto. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria quella che si riunisce per altri motivi. L'assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno.

### **ART.14** **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- approva entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, o entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 26 del presente Statuto;

- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione ed esclusione per morosità;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici che assicurino la segretezza del voto. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

## **ART. 15**

### **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



## **ART. 16**

### **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **ART. 17**

### **Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo)**

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di 3 membri ad un numero massimo di 9, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere eletti solo per due mandati consecutivi per un totale di sei anni massimo per singolo socio. Il socio che volesse ricandidarsi ad un successivo mandato, dopo averne già ricoperti due, dovrà attendere almeno una nuova consiliatura (tre anni) per potersi ricandidare.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- approva l'apertura di nuove sedi associative in ambito regionale,
- approva tutti gli atti amministrativi ed i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale,
- approva eventuali finanziamenti infruttiferi dei soci,

- nomina i membri del Comitato scientifico ed il coordinatore,
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione,
  - delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'esclusione per morosità, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Segretario (eletto dall'assemblea dei soci) si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

## **ART. 18**

### **(Il Presidente)**

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente (eletto dall'assemblea dei soci) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, assumendo tutti i poteri, ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ART. 19**

### **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

## **ART. 20**

### **(Organo di Revisione legale dei conti)**

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

## **Art. 21**

### **(Il Comitato Scientifico)**

L'Organo di Amministrazione può nominare un comitato tecnico-scientifico in numero dispari, tra persone di comprovata esperienza, stabilendone durata in carica, emolumenti e funzioni. Il comitato scientifico svolge funzioni meramente consultive, propone al Consiglio Direttivo le linee di politica culturale e scientifica ed iniziative meritevoli di essere attuate dall'associazione. Il comitato scientifico è convocato e presieduto dal Presidente dell'associazione, è validamente costituito qualsiasi sia il numero dei membri presenti e delibera a maggioranza dei presenti stessi. Il Presidente può delegare il coordinatore del Comitato a convocare e presiedere lo stesso.

## **Art. 22**

### **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti (nel caso di associazioni) tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate

facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dall'organo amministrativo, anche con modalità elettroniche.

### **ART. 23** **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

### **ART. 24** **(Fonti di Finanziamento)**

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- dalle quote associative annuali;
- dai corrispettivi specifici ricevuti dai soci e dai familiari conviventi, in diretta attuazione con gli scopi istituzionali di cui art. 3, 4 e 5 del presente statuto;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente statuto;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;

- da attività commerciali derivanti da attività diverse.

#### **ART. 25**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **Titolo V Funzionamento**

#### **ART. 26**

##### **(Esercizio Sociale e Bilancio)**

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Esso deve essere approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 27**

##### **(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 28**

##### **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

#### **ART. 29**

##### **(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

## **ART. 30**

### **(Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

## **ART. 31**

### **(Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

## **Titolo VI Disposizioni varie e finali**

## **ART. 32**

### **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. La devoluzione avverrà previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce, o in mancanza alla Fondazione Italia sociale. Il Parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

## **ART. 33**

### **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

## **ART. 34**

### **(Scioglimento dell'Associazione)**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce, o in mancanza alla Fondazione Italia sociale. Il Parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

## **ART. 35**

### **(Norma transitoria)**

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.